

APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO

APPROFONDIMENTO NOTA INL N.1369 7/08/2023



IL COMMENTO DELL'ESPERTO
DOTT. EUFRANIO MASSI



LA FORMAZIONE È UN ELEMENTO IMPRESINDIBILE



L'apprendistato di primo livello è un contratto riservato per i giovani dai 15 ai 25 anni.

Anche per questa tipologia di contratto, istruzione e formazione svolgono un ruolo centrale.

Con il Dott. Eufrazio Massi esaminiamo le caratteristiche e una recente nota dell'INL in risposta a un quesito.



DOTT.SSA ELISABETTA PISTOCCHI
Direttore FORMart

ALCUNE QUESTIONI SULL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

L'apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore, al di là del nome ridondante, non ha avuto, a differenza di altri Paesi dell'area comunitaria, una particolare fortuna in Italia.

Le ragioni sono diverse (minore età, nella maggior parte dei casi, cosa che comporta la rigida applicazione delle disposizioni contenute **nella legge n. 977/1967**, il raccordo continuo con l'istituzione scolastica e il centro formativo, tanto per citarne alcune): i datori di lavoro preferiscono attendere i diciotto anni e, poi, procedere con il professionalizzante che porta notevoli vantaggi di natura economica, contributiva e normativa **cumulabili anche con altri incentivi come quello per i giovani NEET**, previsto dall'art. 27 del D.L. n. 48/2023, **cosa non possibile per l'apprendistato di primo livello**.

Quest'ultima tipologia contrattuale (che interessa i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni) si caratterizza per un forte contenuto formativo che obbliga il datore di lavoro, oltre che al pagamento, come ovvio, della retribuzione a fronte della prestazione ricevuta, ad erogare la formazione utile per l'acquisizione delle competenze professionali. La disciplina generale si trova essenzialmente:

- a) **Nell'art. 43 del D.L.vo n. 81/2015**, con rinvio alle determinazioni regionali per quel che concerne la possibilità per i minori di forme di apprendistato anche stagionale (comma 8);
- b) **Nell'art. 46 del D.L.vo n. 81/2015** per quel che concerne gli standard formativi relativi alla successiva certificazione;
- c) **Nella circolare n. 12/2022** del Ministero del Lavoro;
- d) **Nel Decreto interministeriale 12 ottobre 2015**, attuativo del comma 1 dell'art. 46 del D.L.vo n. 81/2015.

Il Contratto di Apprendistato di primo livello è disciplinato inoltre dalle normative regionali vigenti nella propria regione di appartenenza.



Questa breve premessa si è resa necessaria per inquadrare la risposta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avvenuta con **nota n. 1369 del 7 agosto 2023**, ad un quesito, proveniente da una articolazione periferica della Romagna, ove si chiedevano lumi circa la possibilità dello svolgimento di un apprendistato stagionale, da parte di un minorenni studente di quasi 17 anni, in qualità di cuoco, solo se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.

Il dubbio nasceva dal fatto che **la delibera della giunta regionale dell'Emilia Romagna (DGR n. 496/2023)**, nel dare attuazione, per la parte di competenza, all'attuazione del **comma 8 dell'art. 43 del D.L.vo n. 81/2015** affermava, sinteticamente, che potevano essere assunti con tale tipologia contrattuale stagionale "i giovani **di età compresa tra i 16 ed i 25 anni iscritti** ad un percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione".

La delibera regionale non vincola, quindi, l'apprendistato stagionale alla iscrizione ad uno specifico percorso e, quindi, non si rinviene alcuna specifica correlazione.

Detto ciò, tuttavia, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama le indicazioni contenute nel **Manuale allegato alla circolare n 12/2022** del Ministero con la quale sono state fornite alcune indicazioni operative circa il contenuto **dell'art. 43, poi riprese anche nel D.I. del 12 ottobre 2015**. Esse riguardano il datore di lavoro che deve verificare l'effettiva fattibilità dell'apprendistato "attraverso l'accertamento della coerenza tra attività lavorative (qualifica contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)".

La conclusione, prudente, dell'INL è la seguente: pur non derivando dal dettato regionale alcun obbligo di specifica correlazione tra attività lavorativa e percorso di istruzione ed in presenza di tutti gli altri requisiti legali, il datore di lavoro e l'istituzione formativa debbono tenere presente tale correlazione e non ne possono, assolutamente, prescindere, anche in relazione alla certificazione finale che deve essere rilasciata da quest'ultima allo studente, **secondo la previsione indicata dal comma 4 dell'art. 46.**

Indicato che il datore di lavoro e l'istituzione formativa debbono tenere presente la correlazione tra attività lavorativa e percorso di istruzione e non ne possono, assolutamente, prescindere, anche in relazione alla certificazione finale che deve essere rilasciata da quest'ultima allo studente, secondo la previsione indicata dal comma 4 dell'art. 46.



Chi siamo

FORMART, DA OLTRE 25 ANNI NEL MONDO DEL LAVORO

A fianco dei Consulenti Del Lavoro, dalla parte delle aziende italiane.

Il team di esperti e progettisti FORMart supporta costantemente i propri partner per trovare soluzioni alle situazioni più complesse e proposte formative vantaggiose per imprese e lavoratori.

[SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO](#)



Rubrica

L'ESPERTO RISPONDE

Hai un dubbio o una domanda tecnica?
I partner e i clienti FORMart possono
chiedere gratuitamente un parere sulle
principali novità normative e sulle leggi
che riguardano il mondo del lavoro.
Il Dott. Eufrazio Massi risponderà
alle vostre richieste in pochi giorni.

<https://www.formart.it/esperto-risponde-eufrazio-massi>



EUFRAZIO MASSI
Direttore DottrinaLavoro.it

*Eufrazio Massi è esperto di Diritto del Lavoro
e Direttore del portale Dottrinalavoro.it.*

*Ha diretto, in qualità di Dirigente, diverse strutture e Servizi Ispettivi centrali.
Dal 2017, grazie alla collaborazione con FORMart, è il relatore principale
dei seminari "Novità e questioni aperte in materia di lavoro".*

Contatti

FORMART, IL SAPERE CHE TI SERVE



APPRENDISTATO

Diletta Maselli - diletta.maselli@formart.it

TIROCINI

Irene Biavati - irene.biavati@formart.it

FONDI INTERPROFESSIONALI

Cristina Pirani - cristina.pirani@formart.it

FONDARTIGIANATO

Stefania Mazzoli - stefania.mazzoli@formart.it

SICUREZZA SUL LAVORO

Simone Lochi - simone.lochi@formart.it

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE IMPRESE

Elena Prandi - elena.prandi@formart.it

FORMAZIONE REGOLAMENTATA

Federico Angelillo - federico.angelillo@formart.it

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE

Tiziana Marchesi - tiziana.marchesi@formart.it



SEDE REGIONALE

Via Ronco, 3
40013 Castel Maggiore (BO)

tel: 051-7094811
email: info@formart.it

www.formart.it

